COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1979

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Spagna

(79/543/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che occorre stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere le importazioni di carni fresche dalla Spagna ;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono essere adeguate alla situazione sanitaria specifica di ciascun paese terzo ; che esse devono essere modificate in funzione degli sviluppi di tale situazione ;

considerando che, in attesa che vengano adottate misure comunitarie in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica, possono essere stabilite norme speciali per taluni Stati membri a motivo della loro particolare situazione zoosanitaria ; che tali norme devono essere almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari ;

considerando che sarà necessario esaminare questa decisione prima del 1° luglio 1982, al fine di effettuare le modifiche che possano avverarsi necessarie a seguito di un nuovo esame della situazione generale, come pure delle regolamentazioni riguardanti l'afta epizootica che saranno state adottate nel frattempo dal Consiglio ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Spagna delle seguenti categorie di carni fresche :

a) carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A ;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dalla Spagna di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e sino a che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, alla lettera a), continuare a rifiutare l'autorizzazione all'importazione.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata, in ogni caso anteriormente al 1° luglio 1982, per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paesi di destinazione .....

Numero del certificato di sanità (2) .....

Paese speditore : SPAGNA

Ministero .....

Dipartimento .....

Riferimenti .....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di .....
(specie animale)

Natura dei pezzi .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche sopra descritte derivano :
   - — da animali che hanno soggiornato in territorio spagnolo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
   - — nel caso di bovini, da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ;
   - — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di dieci chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;
   - — da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
   - — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;

2. le carni fresche provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di sanità (2) .....

Paese speditore : SPAGNA

Ministero .....

Dipartimento .....

Riferimenti .....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio spagnolo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ..... , il .....

Sigillo

.....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.